



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **12 dicembre 2020**

Pet therapy esente Iva se considerata prestazione socio-sanitaria

La risposta AE ad interpello 560 del 27 novembre 2020

Con la risposta l'AE chiarisce che rientrano **tra i casi di esenzione** previsti dall'art 10 comma 1 numero 27 ter del Decreto IVA, le **attività socio-sanitarie** rivolte a certi soggetti disagiati muniti di prescrizione medica, effettuate da una onlus attraverso operatori specializzati. In questo caso ci si riferiva ad ippoterapia praticata da equipe specializzata.

"Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che alle prestazioni di TAA erogate con personale sanitario qualificato possa applicarsi la disposizione ... in quanto prestazione socio- sanitaria.

La disposizione subordina, infatti, il regime dell'esenzione dall'Iva ai seguenti requisiti:

- deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili;*
- le predette prestazioni devono essere rese in favore di soggetti, in condizioni di disagio, espressamente indicati dalla norma...;*
- le medesime prestazioni devono essere rese da organismo di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica... o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere.*

*Per l'applicabilità della disposizione in esame è, quindi, necessaria la contestuale presenza di **requisiti oggettivi**, natura della prestazione e luogo (la norma parla di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese in comunità e simili) ove la stessa viene svolta e requisiti soggettivi (natura del soggetto che eroga la prestazione e caratteristiche di colui che riceve la prestazione)."*